

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Compenso avvocato: quando è sproporzionato o eccessivo?

*Il compenso per l'attività posta in essere deve essere computato alla stregua della tariffa professionale *ratione temporis* vigente, e, al tempo stesso, deve essere pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed all'effettiva valenza professionale espletata. In particolare, il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 C.D. (ora art. 29 nuovo CDF) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l'importo ritenuto proporzionato, può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività, che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa.*

Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, e tale principio non subisce deroghe né attenuazioni neppure nel caso in cui l'incolpato stesso abbia numerosi precedenti disciplinari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Masi), sentenza n. 83 del 18 settembre 2019 (pubbl. 18.1.2020)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e residente in [OMISSIS], CF: [OMISSIS], avverso la decisione in data 20/12/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma gli infliggeva la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Maria Masi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Con ricorso depositato il 21/09/2015 l'avv. [RICORRENTE] proponeva impugnazione avverso la decisione del COA di Parma del 20/12/2014 - 14/07/2015, notificata il 20/08/2015, con la quale gli era stata inflitta la sanzione dell'avvertimento. Il procedimento era stato rubricato dal COA di Parma a seguito della presentazione di un esposto del 22/07/2011 avanzato dal sig. [ESPONENTE] con il quale riferiva che in data 13/03/2009 era stato indagato nell'ambito di un'inchiesta relativa all'attività di un locale notturno della città ed aveva nominato come proprio difensore l'avv. [RICORRENTE], che assisteva altri due coimputati. Essendo stato emesso provvedimento restrittivo della sua libertà, l'avv. [RICORRENTE] aveva proposto istanza di riesame all'esito del quale era stato posto agli arresti domiciliari. Assumeva che per l'attività svolta l'incolpato aveva preteso il pagamento di una nota di € 54.560,72 sollecitandone il saldo con insistenza e con modi che definiva "estorsivi" e di avere, dunque, effettuato il pagamento in parte con assegno ed in parte con contanti. Chiedeva di adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti dell'avv. [RICORRENTE].

Richiesto di chiarimenti l'incolpato respingeva l'assunto del [ESPONENTE] precisando di avere svolto a suo favore prima un'attività di consulenza per alcuni anni e, a seguito del suo arresto, la difesa giudiziale, anche in collaborazione con la sorella ed altri colleghi fino a quando nel giugno 2009 gli era stato revocato l'incarico.

A fronte di tali prestazioni il [ESPONENTE] avrebbe versato la somma di € 4.000,00 con assegno tratto sul conto della ditta [ALFA], cui era seguita regolare fattura, e successivamente la somma di € 8.224,00, regolarmente fatturata.

Dichiarava di non avere ricevuto ulteriori somme né con assegni né in contanti.

In merito al conto, cui si riferiva l'esponente, assumeva che quella prodotta non era una vera e propria nota ma un foglio che conteneva una serie di appunti dell'attività svolta a favore del [ESPONENTE] e di altri due coimputati, appunti che sarebbero serviti per predisporre la definitiva fattura. Il foglio non era stato consegnato al cliente che, probabilmente, l'aveva estratto dal fascicolo dei documenti trasmessi all'avv. [TIZIO], subentrato nella difesa.

In data 12/01/2012 la Commissione consiliare convocava il [ESPONENTE] che confermava l'esposto ribadendo di avere corrisposto all'avv. [RICORRENTE] la somma da lui pretesa e, quindi, di avere versato nell'aprile 2009 la somma in contanti di € 6.000,00 e successivamente altra somma di € 4.000,00 (o 4.600,00) in assegno e poi un ulteriore assegno di € 8.224,00.- Aveva inoltre richiesto ed ottenuto da una banca un prestito di € 30.000,00 a nome della moglie, di cui si era fatto garante, ed aveva consegnato quattro assegni di € 5.000,00 ciascuno (di cui produceva le matrici) all'avv. [RICORRENTE] in pagamento del residuo importo di € 20.000,00.-

La Commissione consiliare in data 24/05/2012 ascoltava la moglie del [ESPONENTE] che dichiarava che l'incolpato, anche dopo la revoca del mandato conferitogli, si era recato presso la loro abitazione per sollecitare il pagamento delle prestazioni professionali; confermava di avere contratto il mutuo per il pagamento dei compensi del legale; che il marito aveva emesso degli assegni che lei stessa aveva consegnato all'avv. [RICORRENTE] e che il marito le aveva riferito che, dietro il pagamento in contanti dell'importo di ciascun assegno, l'incolpato restituiva il corrispondente titolo.

Veniva aperto procedimento disciplinare a carico dell'avv. [RICORRENTE] in relazione al seguente capo di incolpazione: *"Per avere preteso dal sig. [ESPONENTE], quale compenso per le prestazioni professionali effettuate in suo favore nel procedimento penale n. 3068/2007 RGNR la somma di € 54.560,72, manifestamente spropositata rispetto alla attività svolta, ricevendo un acconto di € 4.000,00 regolarmente fatturato, un acconto ulteriore di € 8.244,00 pure fatturato ed il pagamento di una ulteriore somma di € 20.000,00 non fatturata previa consegna in garanzia di 4 assegni bancari di € 5.000,00 ciascuno che venivano, poi, restituiti dietro pagamento in contanti di somma corrispondente all'importo in essi indicato. In violazione degli artt. 38 L.P. 27/11/33 n. 1578 ed artt. 15 e 43 co. 2 del Codice Deontologico, In Parma fino al 20/01/2010".*

In data 23/09/2014 l'avv. [RICORRENTE] assumendo la falsità delle dichiarazioni del [ESPONENTE] aveva proposto contro di lui una denuncia all'autorità giudiziaria, di cui produceva copia.

All'udienza del 20/12/2014 dopo l'illustrazione del relatore e l'audizione dei testi si procedeva alla discussione e veniva data lettura della sentenza con la quale il COA riconosceva l'avv. [RICORRENTE] responsabile solo in relazione alla prima parte del capo di incolpazione (manifesta sproporzione dei compensi richiesti ex art. 43 co. 2 del previgente CDF) mentre assolveva il professionista in relazione alla contestata violazione dell'art. 15 del previgente CDF (Dovere di adempimento previdenziale e fiscale) di cui alla seconda parte del capo di incolpazione comminando la sanzione dell'avvertimento.

Avverso la decisione del COA di Parma insorge l'avv. [RICORRENTE] con ricorso 21/09/2015 deducendo l'erronea valutazione da parte del COA dei fatti e delle prove raccolte e chiedendo il proscioglimento dall'incolpazione per insussistenza del fatto.

Sostiene che il COA di Parma avrebbe accolto supinamente la tesi accusatoria proposta dall'esponente utilizzando solo dichiarazioni e documenti sfavorevoli al professionista tratto a giudizio disciplinare trascurando, invece, prove (soprattutto testimoniali) idonee ad avvalorare la tesi difensiva dell'incolpato. In particolare sostiene che il COA, stante la assoluta inaffidabilità delle dichiarazioni del [ESPONENTE], ha fondato il provvedimento di condanna

unicamente sulla nota spese riepilogativa, recante l'importo di € 54.560,72 che l'esponente ha dichiarato di avere ricevuto dallo incolpato.

In particolare il ricorrente lamenta che: 1) la nota riepilogativa di € 54.560,72 agli atti del procedimento non è sottoscritta da nessuno e ciò avvalorata la tesi che si trattava solo di un promemoria interno allo studio e che nessuno lo consegnò volontariamente al [ESPONENTE]; 2) il COA ha trascurato del tutto la nota spesa del 3/07/2009 inviata al [ESPONENTE] recante l'importo complessivo di € 8.224,00 – esattamente l'importo corrisposto a mezzo assegno bancario cui è seguita la regolare fattura a saldo di quanto dovuto - rispetto al precedente acconto di € 4.000,00 di cui all'altrettanto regolare fattura del 27/05/2009, per tutte le attività difensive penali svolte a favore del cliente. L'estremo dettaglio di tale nota, da considerarsi come conto finale, così come il regolare saldo da parte del [ESPONENTE], dimostrano come, a seguito di tale pagamento, i rapporti tra professionista e cliente dovessero intendersi del tutto definiti senza che fosse pendente alcuna ulteriore richiesta di denaro; 3) agli atti del procedimento vi sono altre prove documentali che avvalorano la tesi difensiva per la quale il [ESPONENTE] potrebbe avere trovato la notula "incriminata" nel fascicolo processuale senza che da parte dell'incolpato vi fosse stata la volontà di consegnargliela. In tal senso assume rilievo la dichiarazione resa da [OMISSIS], impiegata dello studio dell'avv. [TIZIO] (nuovo legale dell'esponente), il 30/07/2009 nella quale da atto di avere ritirato dallo studio dell'avv. [RICORRENTE] tutto il carteggio processuale relativo al procedimento penale a carico del [ESPONENTE]. Da tale dichiarazione si evince che l'intero fascicolo, compresi gli appunti interni, fu conferito all'avv. [TIZIO], come anche da dichiarazioni rese da [MEVIA], impiegata dello studio [RICORRENTE], perché fosse lui ad estrarre le copie; 4) i testi escussi hanno riferito che il documento in questione, lungi dal costituire effettiva notula pro-forma, era solo un promemoria interno allo studio che veniva compilato al solo fine di tenere traccia di tutte le attività difensive svolte dai professionisti dello studio in favore del [ESPONENTE] e dei suoi accoliti. Peraltro tale notula era stata redatta sulla base di un software che provocava diversi problemi, a causa di alcuni automatismi, che non consentivano di apportare modifiche, nonché di inesattezze nei calcoli e la stessa veste grafica del prospetto notula incriminata dimostra la natura sperimentale del programma, utilizzato non per effettuare il conteggio del dovuto ma unicamente per tenere traccia dettagliata delle attività svolte; 5) l'analisi del dettaglio della nota spese dimostra come siano numerose le voci relative ad altri soggetti indagati insieme al [ESPONENTE] nel medesimo procedimento penale e tale circostanza non è stata tenuta in alcun conto dal COA precedente; 6) il mancato disconoscimento della notula da parte dell'incolpato assume, sotto il profilo probatorio, scarsa rilevanza in quanto il prospetto proveniva dallo Studio

[RICORRENTE] ma aveva un uso ed una finalità meramente interni allo studio medesimo; 7) quanto alle modalità di acquisizione della notula da parte dell'esponente troppi dubbi sono rimasti insoluti all'esito dell'istruttoria tanto da non consentire provata la tesi accusatoria. Se il COA ha dato per assodato che la notula provenisse dallo Studio [RICORRENTE] e che solo da quest'ultimo poteva essere stata consegnata al [ESPONENTE] in quanto l'avv. [TIZIO], nuovo difensore dell'esponente e destinatario dell'intero fascicolo, ha smentito di avere consegnato la notula al [ESPONENTE], nulla vieta di ipotizzare che il [ESPONENTE] nel visionare gli atti del fascicolo che lo riguardava abbia estrapolato copia del documento; 8) la teste avv. [CAIA] ha radicalmente escluso che la notula incriminata sia stata consegnata dallo Studio [RICORRENTE] al [ESPONENTE]. Appare, quindi, forzato attribuire all'incolpato di avere effettivamente richiesto al [ESPONENTE] le somme indicate nel controverso documento contabile che costituiva solo un promemoria riepilogativo ad uso interno dello studio.

Dopo la rituale discussione il ricorso è stato assegnato a sentenza.

DIRITTO

Giova preliminarmente segnalare, con riguardo alla successione delle fattispecie disciplinari, come l'illecito di cui all'art. 43 del vecchio CDF, sia stato riprodotto nello art. 29 (Richiesta di pagamento), dotato di autonomo apparato sanzionatorio, del nuovo CDF e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3023/2015, ha chiarito che l'art. 65 co.5 della legge n. 247/12 deve essere interpretato nel senso che in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato.

Il Nuovo Codice Deontologico Forense, sebbene informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, "per quanto possibile" rinvia ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppure parzialmente, analogie con il caso specifico. Nella fattispecie, pertanto, qualora non si volesse considerare esemplificativo il comportamento posto in essere dal ricorrente per violazione dell'art. 43 del vecchio CDF ma anche solo suscettibile di ledere i principi generali espressi dal Codice Deontologico quali, probità, diligenza, lealtà e correttezza allora potrebbe invocarsi la violazione dei principi di cui all'art. 29 del nuovo CDF.

Ciò posto appare opportuno richiamare nella fattispecie il principio del c.d. libero convincimento dell'organo di disciplina sicchè il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima allorquando risulti coerente con le

risultanze documentali acquisite al procedimento né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio per essere il collegio già pervenuto all'accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria (CNF sent. 12/04/18 n. 23, sent. 20/10/16 n. 307, ed altre nonché Cass. SS.UU. n. 961 del 17/01/17).

E' necessario, però, tenere conto degli arresti giurisprudenziali relativi alla natura accusatoria del giudizio disciplinare e al grado di certezza della prova necessario ai fini della condanna dell'incolpato (c.d. favor rei).

Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria sicchè va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorchando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse. L'insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato che, pertanto, va prosciolto dall'addebito, in quanto per l'irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all'incolpato l'onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l'addebitabilità dell'illecito deontologico (CNF sent. 28/09/16 n. 300) a fini della condanna disciplinare la prova della responsabilità dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio e tale principio non subisce deroghe od attenuazioni neppure nel caso in cui l'incolpato stesso abbia numerosi precedenti disciplinari (CNF sent. 20/10/16 n. 313).

Sull'asserita insussistenza dell'illecito disciplinare contestato occorre, poi, rilevare che per l'incolpato la somma riportata nella notula incriminata non è sproporzionata rispetto alle attività svolte rispetto alle attività svolte da diversi professionisti dello Studio [RICORRENTE] in favore non solo del [ESPONENTE] ma dell'intero gruppo di soggetti a lui legati. Infatti la notula si riferisce all'assistenza non solo del [ESPONENTE] ma di altri due coindagati nel medesimo procedimento penale, come evidenziato anche da alcune voci riportate nel documento e tale l'attività è stata svolta da quattro professionisti dello studio [RICORRENTE]. Ne consegue che, anche volendo forzatamente ritenere che la somma indicata nel prospetto in questione abbia costituito l'effettiva richiesta formulata nei confronti dei clienti, il "conto" per ciascuno degli assistiti sarebbe stato di € 13.092,00 e l'importo era da suddividersi tra i quattro professionisti che si erano occupati del caso ed al lordo delle imposte (Irpef e cassa forense) con un guadagno netto di 1500- 2000 euro che ciascuno dei professionisti avrebbe percepito per ognuno dei tre soggetti assistiti. Ed alla luce delle tariffe forensi all'epoca vigenti non pare, a dire dell'incolpato, che tali importi possano essere ritenuti talmente spropositati meritare una sanzione disciplinare.

In merito a tali doglianze si rileva che l'organo di disciplina è tenuto a controllare che il compenso per l'attività posta in essere sia computato alla stregua della " tariffa professionale" ratione temporis vigente e, al tempo stesso, sia pur sempre proporzionato alla reale consistenza ed alla effettiva valenza professionale espletata. In particolare il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 C.D. (ora art. 29 CDF) solo dopo un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l'attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa: solo una volta che sia stata quantificato l'importo ritenuto sproporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l'ammontare di quella ritenuta equa (CNF sent. 12/04/18 n. 23, CNF sent 28/12/17 n. 241 ed altre).

Nel caso in esame erano applicabili, ratione temporis, le tariffe previste dal D.M. n. 127 del 2004 ed il COA di Parma ha preso in esame una serie di voci contenute nella notula incriminata e, confrontando tali voci con le tariffe di cui sopra, le ha ritenute manifestamente sproporzionate ed eccessive, specie tenendo conto del breve lasso di tempo all'interno del quale le prestazioni furono eseguite (dalla metà marzo alla fine di maggio 2009).

Conseguentemente il COA ha ritenuto sussistere la violazione dell'art. 43 C.D. (ora 29 co. 4 CDF) per il quale l'avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all'attività documentata pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, l'eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli.

Alla stregua delle motivazioni sopra riportate è opportuno rilevare che non può confermarsi la decisione del COA di Parma in quanto la prova della violazione deontologica non si può ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché non vi è la prova adeguata del fatto che l'incolpato abbia effettivamente richiesto la somma portata dalla notula incriminata e che abbia riscosso gli importi menzionati, se non quelli regolarmente fatturati, ma soprattutto non vi è la prova che il ricorrente abbia effettivamente richiesto al [ESPONENTE] tali importi. Infatti la notula non è definita e definitiva, non è sottoscritta e non è stata inviata al [ESPONENTE]. Inoltre le dichiarazioni dei testi adottati dal [ESPONENTE] sono contraddittorie e non attendibili mentre le dichiarazioni testimoniali dei colleghi di studio dell'avv. [RICORRENTE] sono compatibili ed univoche.

L'insufficienza di prova sui fatti induce un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell'incolpato. Il mancato raggiungimento di una prova rassicurante in ordine alla responsabilità impone il proscioglimento.

Va, conseguentemente, accolto il ricorso avanzato dall'avv. [RICORRENTE].

P. Q. M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e dichiara insussistente l'illecito disciplinare addebitato all'avv. [RICORRENTE] prosciogliendolo dall'incolpazione per insussistenza del fatto.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 18 settembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
